

quixá

L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Home & Family

Set Informativo

Edizione Febbraio 2025

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)	Pag 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI MULTIGARANZIA PER LA CASA E LA FAMIGLIA (DIP AGGIUNTIVO)	Pag 1 di 2
GLOSSARIO	Pag 2 di 20
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE "SPESE LEGALI" GARANZIA SICUREZZA DIGITALE	Pag 3 di 20
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pag 3 di 20

SEZIONE HOME

PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO	Pag 5 di 20
COSA ASSICURO	Pag 5 di 20
PROTEZIONE AI LOCALI	Pag 5 di 20
PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO	Pag 6 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag 6 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag 7 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag 7 di 20
FURTO	Pag 8 di 20
COSA ASSICURO	Pag 8 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag 8 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag 8 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag 9 di 20

SEZIONE FAMILY

PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI	Pag 9 di 20
COSA ASSICURO	Pag 9 di 20
Protezione danni agli altri	Pag 9 di 20
Sci e sport amatoriale	Pag 10 di 20
Protezione danni in bici	Pag 10 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag 10 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag 10 di 20
TUTELA LEGALE - SICUREZZA DIGITALE	Pag 11 di 20
COSA ASSICURO	Pag 11 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag 12 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag 12 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag 13 di 20
PRONTO INTERVENTO	Pag 14 di 20
COSA ASSICURO	Pag 14 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag 14 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag 14 di 20
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	Pag 15 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/ CONTENUTO	Pag 15 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO	Pag 16 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI	Pag 17 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	Pag 17 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO	Pag 18 di 20
ARTICOLI DI LEGGE	Pag 19 di 20
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag 1 di 3
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	Pag 1 di 1

Assicurazione per la casa e la famiglia

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Home & Family

quixá

Ultima edizione disponibile: Febbraio 2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Casa e la Famiglia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La garanzia **Pronto intervento** mette a disposizione h24 per 365 giorni all'anno una Centrale Operativa dotata di un network di specialisti per emergenze domestiche.

Sezione HOME

- ✓ Il pacchetto **Protezione ai locali**, qualora disponibile, copre i seguenti danni alla casa assicurata (muri, locali):
 - Incendio fabbricato
 - Eventi atmosferici
 - Ricerca e danni da acqua/guasti tubature
 - Danni elettrici
 - Atti vandalici
 - Rottura vetri

Include inoltre la garanzia che ti copre in caso di danni a terzi legati all'immobile di cui sei proprietario/affittuario:

- RC proprietario/affittuario

- ✓ Il pacchetto **Protezione ai mobili/contenuto**, qualora disponibile, protegge dai seguenti danni al contenuto della casa assicurata (mobili, elettrodomestici, oggetti d'arredo ecc.):
 - Incendio contenuto
 - Eventi atmosferici
 - Ricerca e danni da acqua/guasti tubature
 - Danni elettrici
 - Atti vandalici
 - Rottura vetri

- ✓ Il pacchetto **Furto** qualora disponibile, copre in caso di furto di beni personali e preziosi custoditi in casa, anche in caso di rapina e i danni causati dai ladri.

Sezione FAMILY

- ✓ La garanzia **Protezione danni agli altri**, qualora disponibile, protegge l'assicurato e il suo nucleo familiare, in caso danni involontariamente causati a terzi nella vita di tutti i giorni. È possibile inoltre completare la copertura per danni involontariamente causati ad altri, durante l'attività sportiva amatoriale o andando in bicicletta, aggiungendo le garanzie:
 - **Protezione danni in bici**

- ✓ La garanzia **Sci e sport amatoriali**, qualora disponibile, protegge l'assicurato e il suo nucleo familiare, in caso danni involontariamente causati a terzi durante la pratica dello sci, dello snowboard e durante la pratica di attività sportive non agonistiche.

- ✓ La garanzia **Tutela legale**, qualora disponibile, offre l'assistenza necessaria per difendere i propri interessi e quelli del nucleo familiare in seguito a un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

È possibile inoltre completare la copertura con l'assistenza legale necessaria per difendere i propri interessi e quelli del nucleo familiare in relazione ai rischi su internet aggiungendo la garanzia:

- **Sicurezza digitale**

La somma assicurata, a seconda della garanzia, è liberamente scelta dal cliente o proposta in automatico.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre, sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni".

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ per la garanzia **Pronto intervento**
 - gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.
 - I materiali ed i pezzi di ricambio che richiedano un ordine ed un secondo intervento per l'installazione.
 - Prestazioni non preventivamente concordate con la Centrale Operativa.
- ✗ per i pacchetti **Protezione ai locali** e **Protezione ai mobili/contenuto**, i danni derivanti da eventi catastrofici, derivanti da trasmutazione dell'atomo, terremoto e alluvione, maremoto, eruzione vulcanica, smottamento terreno, valanghe, dolo contraente e assicurato, usura;
- ✗ per il pacchetto **Furto**, il dolo o la colpa dei collaboratori domestici; i danni in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio, Alluvione, Terremoto;
- ✗ per le garanzie **Protezione danni agli altri** e **Sci e sport Amatoriali** e **Protezione danni in bici**, la proprietà o l'uso di cani, gatti e animali non domestici, i danni derivanti da impiego di aeromobili, i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, i danni alle cose detenute, i danni da esercizio di attività professionali;
- ✗ per la sezione **Tutela Legale**, le controversie derivanti dal pagamento di multe e da fatti dolosi dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

In Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! per la garanzia **Pronto intervento**
 - **Reperimento/invio artigiani**. Limite di indennizzo € 500 per sinistro, massimo 2 sinistri l'anno per singolo professionista.

Sezione HOME

- ! per il pacchetto **Protezione ai locali** (danni ai muri, locali della casa assicurata):

- Danni elettrici: Limite di indennizzo 25.000 euro; franchigia € 250
- Ricerca e danni da acqua/guasti tubature: Limite di indennizzo pari al Valore di Ricostruzione a Nuovo della Casa; franchigia € 100
- RC proprietario/affittuario - Danni da spargimento d'acqua rigurgito fognie: Limite di indennizzo pari alla somma assicurata; franchigia € 250

- ! per il pacchetto **Protezione ai mobili/contenuto** (danni al contenuto della casa assicurata):
 - Danni elettrici: Limite di indennizzo 10.000 euro; franchigia € 150
 - Ricerca e danni da acqua/guasti tubature: Limite di indennizzo pari alla somma assicurata; franchigia € 100
- ! per il pacchetto **Furto**
 - **Guasti cagionati dai ladri** Limite di indennizzo 1.000 euro.
 - **Spese mediche a seguito di Rapina, Estorsione.** Limite di indennizzo 1.000 euro.

Sezione **FAMILY**

- ! per la garanzia **Protezione danni agli altri - Protezione danni in bici, sci e sport amatoriali**
 - Danni fisici involontariamente causati a badanti, babysitter e Collaboratori addetti ai servizi domestici: Limite di indennizzo pari al massimale indicato in polizza; con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.
- ! per la garanzia **Tutela legale**
 - Assistenza legale: Limite di indennizzo € 10.000 per sinistro per anno assicurativo
 - Spese per il secondo legale domiciliatario: Limite di indennizzo € 2.500
- ! per la garanzia **Sicurezza digitale**
 - Tutela su internet: 15.000€ per sinistro per anno assicurativo
 - Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding: Limite di indennizzo € 1.000



Dove vale la copertura?

- ✓ Tutte le garanzie sono valide in Italia. Le garanzie della sezione Tutela legale sono valide anche nei Paesi dell'Unione Europea, in Gran Bretagna e in Svizzera. La garanzia Protezione danni agli altri è valida in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. È previsto il pagamento mensile del premio senza l'applicazione di diritti di frazionamento. Le rate andranno pagate alle scadenze mensili stabilite. Il premio deve essere pagato mediante carta di credito. Il pagamento, per tutta la durata del contratto, avviene mediante addebito automatico sulla carta di credito utilizzata al momento dell'acquisto. In caso di mancato pagamento di una rata, a parziale deroga di quanto previsto dall'1901 Cod. Civ., in senso più favorevole al Contraente, la copertura resterà attiva per i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata non pagata. Si conviene che il mancato pagamento della rata di premio entro tale termine è da intendersi come manifestazione della volontà di risolvere il contratto, che pertanto cesserà di avere effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA, è previsto il pagamento del premio in un'unica soluzione mediante le modalità indicate dall'ente bancario. Nei contratti connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, QUIXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è annuale e si rinnova tacitamente per la medesima durata. L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza del contratto), se la prima rata di premio è stata addebitata. In caso di mancato addebito della prima rata entro la data di decorrenza, il contratto si intenderà annullato senza effetto. Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA, è previsto il pagamento di polizza in un'unica soluzione anticipata. Il contratto potrà avere durata pluriennale. Il numero di annualità è indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi esercitare diritto di recesso entro 14 giorni dal pagamento della polizza.

In caso di disdetta da parte del Contraente/Assicurato la richiesta dovrà essere inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente/Assicurato.

Dopo **ogni Sinistro** denunciato nei termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, è possibile recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Inoltre, è possibile bloccare il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate alla PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it.

Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA, è previsto il pagamento di polizza in un'unica soluzione anticipata, **i termini per esercitare il diritto di recesso vengono estesi a 60 giorni dal pagamento della polizza.**

Assicurazione Multigaranzia per la casa e la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Home & Family

Ultima edizione disponibile: Febbraio 2025

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia - sito: <https://www.quixa.it>
PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it - email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 - Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA, di seguito denominata Quixa.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023), ammonta a € 107,745 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 0,15 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2023, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 163%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.quixa.it>.

Al contratto si applica la Legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip base, di seguito le garanzie offerte a protezione della tua casa e della tua famiglia. Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

SEZIONE HOME:

- ✓ Pronto intervento
- ✓ Protezione ai locali
- ✓ Protezione ai mobili/ contenuto
- ✓ Furto

SEZIONE FAMILY:

- ✓ Protezione danni agli altri
- ✓ Sci e sport amatoriale
- ✓ Tutela Legale
- ✓ a seguito di intervento

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente i cui limiti sono indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate con un massimale e l'applicazione di uno scoperto o minimo/franchigia riportati nella scheda di polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Home & Family è un prodotto rivolto a privati, per la protezione della Famiglia e della Casa. La Casa da assicurare deve essere ubicata in Italia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: prodotto può essere distribuito sia da QUIXA direttamente (non sono pertanto previsti costi di intermediazione) sia mediante intermediazione la cui percentuale media provvigionale è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all' Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità:</p> <p>1) Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)</p> <p>Nel Reclamo dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;• numero della polizza e nominativo del Contraente;• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;• breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> <p>La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo.</p> <p>Arbitrato: l'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p>Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa.</p> <p>Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Multigaranzia (per la casa e la famiglia)

Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

quixá

Prodotto: Home & Family

Ultima edizione disponibile: Febbraio 2025

SOMMARIO

GLOSSARIO	Pag	2 di 20
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE "SPESE LEGALI" GARANZIA SICUREZZA DIGITALE	Pag	3 di 20
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pag	3 di 20
SEZIONE HOME		
PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO	Pag	5 di 20
COSA ASSICURO	Pag	5 di 20
PROTEZIONE AI LOCALI	Pag	5 di 20
PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO	Pag	6 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag	6 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag	7 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag	7 di 20
FURTO	Pag	8 di 20
COSA ASSICURO	Pag	8 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag	8 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag	8 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag	9 di 20
SEZIONE FAMILY		
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI	Pag	9 di 20
COSA ASSICURO	Pag	9 di 20
Protezione danni agli altri	Pag	9 di 20
Sci e sport amatoriale	Pag	10 di 20
Protezione danni in bici	Pag	10 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag	10 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag	10 di 20
TUTELA LEGALE - SICUREZZA DIGITALE	Pag	11 di 20
COSA ASSICURO	Pag	11 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag	12 di 20
COME OPERA L'ASSICURAZIONE	Pag	12 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag	13 di 20
PRONTO INTERVENTO	Pag	14 di 20
COSA ASSICURO	Pag	14 di 20
COSA NON ASSICURO	Pag	14 di 20
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	Pag	14 di 20
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	Pag	15 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/ CONTENUTO	Pag	15 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO	Pag	16 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI	Pag	17 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	Pag	17 di 20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO	Pag	18 di 20
ARTICOLI DI LEGGE	Pag	19 di 20
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag	1 di 3
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	Pag	1 di 1

Alle seguenti definizioni le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare le Condizioni di assicurazione, nelle quali tali termini sono riportati con iniziale in maiuscolo ed in corsivo:

- > **Aeromobile giocattolo:** aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno ad essere usato ai fini di gioco.
 - > **Aeromobile a pilotaggio remoto (drone):** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, dotato di un equipaggiamento che ne consente un volo automatico, pilotato sempre a vista ed utilizzato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi.
 - > **Aeromodello:** dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato preferibilmente nell'ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
 - > **Animale domestico:** tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
 - proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
 - utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.
 - > **Anno assicurativo:** periodo continuativo di 12 mesi, il primo dei quali inizia alle ore 00:00 dalla data di decorrenza della Polizza.
 - > **Arbitrato:** le *Parti*, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le *Parti*.
 - > **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.
 - > **Assicurazione:** il contratto di *Assicurazione*.
 - > **Assistenza Stragiudiziale:** l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
 - > **AXA Assistance:** Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, con sede operativa in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.
 - > **Bicicletta elettrica:** biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
 - > **Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e *Scasso*. La corazzatura della *Cassaforte* deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
La *Cassaforte* deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
 - > **Casa:** singola unità immobiliare, indicata nella *Polizza*, destinata a civile abitazione e a studio professionale privato se coesistente, comprese eventuali quote di *Fabbricato* di proprietà comune ed eventuali dipendenze ad esclusivo servizio della *Casa* stessa. La *Casa* può essere:
 - **Appartamento**, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti facente parte di un *Fabbricato* costituito da più appartamenti tra loro adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del *Fabbricato* ma con accesso comune dall'esterno;
 - **Villetta a schiera**, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti facenti parte di un *Fabbricato* costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno.
 - > **Casa abituale:** la *Casa* dove l'*Assicurato* e l'eventuale *Nucleo familiare* dimorano in modo continuativo (nel processo di sottoscrizione della *Polizza* indicata come *Casa* in cui "abito regolarmente").
 - > **Casa saltuaria:** la *Casa* dove l'*Assicurato* e il *Nucleo familiare* dimorano in modo non continuativo (nel processo di sottoscrizione della *Polizza* indicata come *Casa* in cui "abito occasionalmente").
 - > **Centrale operativa:** la *Centrale operativa* di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
 - > **Collaboratori:** prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby-sitter.
 - > **Contenuto:** l'insieme delle *Cose* che si trovano nella *Casa* appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) **arredamento**, quali mobilio in genere della *Casa* e quant'altro di mobile (non fisso al *Fabbricato*) inerente alla *Casa*, quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro;
 - b) **abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico**, non inclusi nelle altre voci, attrezzature e beni professionali, archivio e documenti personali, opere di miglioria ed addizionali apportate alla *Casa dall'Assicurato* locatario;
 - c) **oggetti particolari**, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
 - d) **oggetti pregiati**, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, **oggetti d'arte**, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
 - e) **gioielli**, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
 - f) **valori**, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
 - g) **Cose riposte nelle dipendenze**, arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente alla *Casa* od in uso all'*Assicurato* comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. **Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale;**
 - h) **Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura**, oggetti di cui ai punti precedenti portato nei locali occupati temporaneamente dall'*Assicurato* o dal suo *Nucleo familiare* durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.
- > **Contraente:** il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.
 - > **Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.
 - > **Danno extra-contrattuale:** danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
 - > **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
 - > **Estorsione:** costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
 - > **Fabbricato:** intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
 - a) Impianti infissi al servizio del *Fabbricato* quali: impianti elettrici, telefonici (**esclusi apparecchi portatili**), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione; sono considerati parte del *Contenuto* gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV mobili;
 - b) Recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, *Fissi ed Infissi*, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. **Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;**
 - c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel *fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- Fissi ed infissi:**
- > **fissi:** quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.);
 - > **infissi:** serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).
 - > **Franchigia:** l'importo a carico dell'*Assicurato* (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in *Polizza* sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la *Franchigia* al danno stesso prima dei predetti limiti.
 - > **Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
 - > **Garanzia:** insieme di eventi previsti nella *Polizza* che comportano il pagamento di un Premio.
 - > **Implosione:** repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

- > **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- > **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta da QUIXA in caso di *Sinistro*.
- > **Indirizzo di ubicazione:** la Casa assicurata può essere ubicata unicamente nello Stato Italiano.
- > **Inondazioni, alluvioni:** fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
- > **Lastre:** lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o di elettrodomestici (**ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone**) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Casa.
- > **Manto esterno del tetto:** la superficie esterna del Tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici
- > **Manutenzione ordinaria:** sono considerati interventi di *Manutenzione ordinaria*, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- > **Manutenzione straordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di *Manutenzione ordinaria*, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- > **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- > **Metallo prezioso:** oro e platino.
- > **Metri quadrati:** la superficie interna della Casa (entro i muri che la delimitano) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e di ogni altra dipendenza.
- > **Nucleo familiare:** l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
- > **Pannelli solari e/o fotovoltaici:** impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte della Casa.
- > **Parti:** il *Contraente* e QUIXA.
- > **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- > **Premio:** il costo dell'Assicurazione, cioè la somma dovuta dal *Contraente* a QUIXA.
- > **Quixa:** l'Assicuratore: Quixa Assicurazioni S.p.A, Corso Como, 17 20154 Milano.
- > **Rapina:** reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
- > **Rivalsa:** è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 C.C., dopo aver pagato l'Indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al soggetto che lo ha provocato, al fine di recuperare la somma indennizzata.
- > **Scasso:** forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di *Cassaforte* o mobili contenenti le Cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
- > **Scippo:** Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
- > **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di *Polizza*, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. Se nella *Polizza* sono previsti limiti massimi di *Indennizzo*, si procede alla liquidazione del danno applicando l'ulteriore *Scoperto* ai predetti limiti.
- > **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati *Scoppio*.
- > **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Relativamente alla sezione spese legali, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'Assicurazione.
- > **Spese di giustizia:** sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle *Parti*, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
- > **Spese per l'intervento di un legale:** sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
- > **Spese peritali:** le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).
- > **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- > **Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.
- > **Transazione:** accordo con il quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
- > **Truffa presso la casa:** sottrazione di Cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento alla Casa.
- > **Tubo interrato:** la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
- > **Valore di ricostruzione a nuovo:** si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno.
- > **Valore di rimpiazzo:** si intendono le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- > **Vetro antisfondamento:** vetro stratificato anticirime (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA SICUREZZA DIGITALE

- > **Acquisti on-line/e-commerce:** tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore, nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
- > **Dati d'autenticazione:** i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
- > **Dati d'identificazione:** tutti i documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
- > **Documenti identificativi personali:** carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
- > **Flooding:** intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
- > **Furto d'identità digitale:** acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiri realizzato per mezzo di internet, di *Dati d'identificazione* o *Dati d'autenticazione dell'Assicurato*, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.
- > **Lesione della reputazione online:** offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su *Social Network/Siti Internet*.
- > **Sito internet:** insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
- > **Social network:** comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - POLIZZA

La *Polizza* è il documento dove sono indicati: l'Assicurato con le relative informazioni, le Cose assicurate e le garanzie acquistate, per le quali sono riportati i *Premi* e le somme assicurate.

Le garanzie di cui al presente Set informativo, si intendono operanti solo se espressamente richiamate in polizza.

Art. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SUL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime Cose assicurate e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Il pagamento del Premio, per tutta la durata del contratto, avviene mediante addebito automatico sulla carta di credito utilizzata al momento dell'acquisto. Puoi cambiare/aggiornare in qualsiasi momento gli estremi della tua carta di credito, accedendo alla tua area personale.

Il premio è comprensivo di imposta.

Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA S.p.A., è previsto il pagamento del premio in un'unica soluzione mediante le modalità indicate dall'ente bancario.

In caso di mancato pagamento della prima rata di Premio, o del Premio totale se previsto il pagamento in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza, l'Assicurazione si intenderà annullata senza effetto.

In caso di mancato pagamento di una rata, a parziale deroga di quanto previsto dall'1901 Cod. Civ., in senso più favorevole al Contraente, la copertura resterà attiva per i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata non pagata. Si conviene che il mancato pagamento della rata di premio entro tale termine è da intendersi come manifestazione della volontà di risolvere il contratto, che pertanto cesserà di avere effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza.

Art. 1.5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA, è previsto il pagamento di polizza in un'unica soluzione anticipata. Il contratto potrà avere durata pluriennale. Il numero di annualità è indicato in polizza.

In caso di disdetta da parte del Contraente/Assicurato la richiesta dovrà essere inviata alla PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it, unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente/Assicurato.

Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di Quixa, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, Quixa restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate, come di seguito calcolata:

giorni pagati e non goduti * premio imponibile unico anticipato/durata totale in giorni.

In alternativa, su richiesta del Contraente, Quixa fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.

Art. 1.6 - RECESSO DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi alla data dell'addebito della prima rata di Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi. Il recesso deve avvenire scrivendo alla PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it, unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente/Assicurato.

Nell'ipotesi in cui la vendita della polizza sia distribuita da intermediario bancario partner di QUIXA S.p.A., che prevede il pagamento di polizza in un'unica soluzione anticipata e i termini per esercitare il diritto di recesso vengono estesi a 60 giorni dal pagamento della polizza.

Art. 1.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato nei termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, possono recedere dall'Assicurazione **con preavviso di 30 giorni**. In caso di recesso da parte del Contraente/Assicurato la richiesta di recesso dovrà essere inviata alla PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it, unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente/Assicurato.

ART. 1.8 - INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(Valida qualora sia indicato "SI" nel contratto di polizza alla voce "Indicizzata"). Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio annuale sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della garanzia "Pronto Intervento") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

1. si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ogni annualità se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col massimo del 6% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base.

Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 1.9 - AGGRAVAMENTO O DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scrivendo alla PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da QUIXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio QUIXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

ART. 1.11 - NUOVA CASA (TRASLOCO)

Qualora l'Assicurato traslochi in una nuova Casa, la Polizza sarà automaticamente operante anche per la nuova Casa dall'inizio del trasloco e fino alle ore 00.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare.

L'Assicurato dovrà comunicare la variazione di casa QUIXA Assicurazioni S.p.A. Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali.

Art. 1.12 - LA MANUTENZIONE DELLA CASA

L'Assicurazione è prestata a condizione che la Casa assicurata e/o contenente le Cose assicurate, si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione e non sia in costruzione.

Art. 1.13 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.14 - BUONA FEDE

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica a QUIXA, le circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la Polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'Indennizzo né questo sarà ridotto.

QUIXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.15 - RINUNCIA ALLA RIVALSA PREVISTA DALL'ART. 1916 DEL C.C.

QUIXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del C. C. verso il Contraente/Assicurato, i componenti del suo Nucleo familiare e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 1.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Di seguito le aliquote d'imposta applicate al Premio imponibile, per ciascuna sezione del prodotto in vigore alla data di decorrenza:

Sezione	Aliquota d'imposta
Protezione ai locali - Protezione ai mobili/contenuto	22,25%
Furto	22,25%
Protezione danni agli altri	22,25%
Tutela legale	21,25%
Pronto intervento	10%

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di QUIXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, QUIXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO

COSA ASSICURO

Art. 2 - COSE ASSICURABILI

Le garanzie di questa sezione, qualora disponibili, possono essere acquistate per:

- la Casa, intesa come fabbricato/muri - acquistando il pacchetto **Protezione ai locali**,
- il Contenuto della Casa e i mobili al suo interno - acquistando il pacchetto **Protezione ai mobili/contenuto**,
Il cui **indirizzo di ubicazione** è indicato in Polizza.

Il pacchetto **Protezione ai mobili/contenuto** è acquistabile ad integrazione del pacchetto **Protezione ai locali**.

Casa e/o Contenuto sono assicurati anche se di proprietà di terzi e, in tal caso, la Polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

PROTEZIONE AI LOCALI

Art. 2.1 - INCENDIO FABBRICATO

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate inerenti al fabbricato a seguito di:

- Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio;**
- Esplosione**, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- urto di veicoli** stradali o di natanti;
- caduta ascensori** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
- caduta di aeromobili**, loro parti o Cose da questi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti;
- onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- azione del fulmine** su alberi;
- azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del Sinistro** e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- fumo, gas e vapori:**
 - causati da Incendio di Cose, anche non assicurate, poste nell'ambito di 50 metri dalle Cose assicurate;
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Art. 2.2 - EVENTI ATMOSFERICI

Art. 2.2.1. Eventi atmosferici ed acqua piovana

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata (fabbricato) da:

- eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più Cose in zona.
- spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali. Per l'evento "acqua piovana" non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più Cose.

Art. 2.2.2. Sovraccarico neve

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata (fabbricato), avvenuti a seguito di **crollo totale o parziale della struttura portante del Tetto o delle pareti esterne** per effetto del peso della neve.

Art. 2.3 - RICERCA E DANNI DA ACQUA - GUASTI TUBATURE

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata, da fuoriuscita di acqua dovuta a:

a) rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento
Per quanto di pertinenza del fabbricato, compresi i Tubi interrati nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti).

b) rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, causata da gelo.

c) occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato.

Inoltre, QUIXA, se è stata assicurata la Casa, rimborsa le seguenti spese:

d) Ricerca e riparazione guasti a tubature d'acqua

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini della presente Garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, QUIXA rimborsa:

- le spese sostenute, per quanto inerente al fabbricato, per **riparare o sostituire le parti di tubature** e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;

- le spese necessarie per **demolire o ripristinare i muri e i pavimenti**;
- le spese necessarie per **indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi** di ricerca guasti. Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di Tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale alla Casa stessa, QUIXA rimborsa;
- le spese necessariamente sostenute per la **ricerca della rottura**, per la **demolizione del Fabbricato e della pavimentazione**, per la **rimozione del terreno** e il conseguente ripristino allo stato originario;
- le spese sostenute per **riparare o sostituire le tubature interrate**, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- il costo del **maggiore consumo dell'acqua** derivante dal Sinistro indennizzabile (fuoriuscita d'acqua da rottura Tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

e) Ricerca e riparazione guasti tubature gas

QUIXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi della Casa assicurata (fabbricato) che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino della Casa.

La Garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'Ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

Art. 2.4 - DANNI ELETTRICI

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici della casa assicurata (fabbricato), per effetto di correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).

Art. 2.5 - ATTI VANDALICI

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla Casa assicurata (fabbricato) in conseguenza di **atto doloso di terzi** (ovvero atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa).

Art. 2.6 - ROTTURA VETRI

QUIXA rimborsa i costi necessari **per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzamento, delle Lastre** della Casa assicurata (fabbricato), la cui rottura è dovuta ad un evento accidentale non previsto in altre Garanzie della presente sezione.

Art. 2.7 - RC PROPRIETARIO/AFFITTUARIO

La Garanzia copre in caso di danni accidentali a terzi inerenti alla proprietà della Casa assicurata indicata in Polizza.

In caso di comproprietà o proprietà di terzi, l'Assicurazione vale anche per i comproprietari o per i terzi proprietari della medesima Casa assicurata.

Qualora la Casa sia singola porzione di Fabbricato, sono altresì comprese le relative quote di responsabilità inerenti alle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune, con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella Casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 a condizione che:

- siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro, con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

Inoltre, la Garanzia opera per danni:

- materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio;
- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri risarcibili in base alla presente Garanzia "RC proprietario";
- da spargimento d'acqua causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento della Casa assicurata;
- da rigurgiti di fogna causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture.

Responsabilità dell'affittuario

La Garanzia opera per i danni accidentali materiali e diretti causati da Incendio, Implosione, Esplosione, Scoppio alla Casa assicurata tenuta in affitto/uso dall'Assicurato. Inoltre, se la Casa è concessa in affitto/uso ammobiliata, la Garanzia è estesa ai danni arrecati dai medesimi eventi all'arredamento del proprietario della Casa.

La garanzia "RC Proprietario/affittuario" si intende operante per la Casa indicata in Polizza.

ART. 2.8 - ALTRE SPESE COPERTE - FABBRICATO

In caso di Sinistro che derivi da uno degli eventi sopra descritti, QUIXA rimborsa, entro il Valore di ricostruzione della Casa, anche le seguenti spese:

1. i costi e/o gli **oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato paga all'Ente e/o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della Casa assicurata, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
2. gli **onorari di riprogettazione della Casa assicurata**, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dalla Casa stessa. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
3. le spese necessarie per la **sistemazione alberghiera** o i danni che derivano dal **mancato godimento della Casa assicurata**, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del Sinistro indennizzabile.

PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO

Acquistando questo pacchetto QUIXA estende le coperture ai danni materiali e diretti compresi nel pacchetto **Protezione ai locali** (artt. da 2.1 a 2.7), anche ai danni materiali e diretti ai mobili e al contenuto della casa assicurata.

Art. 2.9 - ALTRE SPESE COPERTE - CONTENUTO

In caso di Sinistro che derivi da uno degli eventi sopra descritti, QUIXA rimborsa, entro la somma assicurata del Contenuto e del Valore di ricostruzione della Casa, anche le seguenti spese:

1. le spese necessarie per **trasloco, deposito e ricollocamento** dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se la Casa è obiettivamente inagibile a seguito del Sinistro indennizzabile;
2. le spese per il **refacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico**. La Garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con la Casa.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.10 - ESCLUSIONI COMUNI

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti, salvo quanto espressamente richiamato dalle specifiche Garanzie.

Sono esclusi i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **commessi con dolo del Contraente/Assicurato e/o del suo Nucleo familiare;**
3. **causati da Terremoti, Inondazioni, Alluvioni,**
4. **causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, lagheggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;**
5. **di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione;**
6. **causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da Incendio Esplosione e scoppio;**
7. **subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
8. **conseguenti a Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente/Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare;**
9. **indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle Garanzie;**
10. **causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**
11. **Ai Pannelli solari e/o Fotovoltaici**

Art. 2.11 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE

Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.9 - "Esclusioni comuni" valgono altresì, per ciascuna Garanzia le seguenti esclusioni:

> **Eventi atmosferici**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.2.1 - "Eventi atmosferici e acqua piovana" sono esclusi i danni:

1. **verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di Inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;**
2. **causati da umidità, stitilicidio, trasudamento;**
3. **causati da infiltrazione di acqua dal terreno;**
4. **causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;**
5. **derivanti dall'innalzamento del livello della falda; ed anche i danni subiti da:**
 1. **insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;**
 2. **tettoie e tende esterne;**
 3. **cose all'aperto comprese piscine e giochi e attrezzature sportive, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione al servizio del fabbricato;**
 4. **alberi, cespugli, coltivazioni loreali ed agricole in genere.**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.2.2 - "Sovraccarico neve" sono esclusi i danni:

1. **causati da valanghe e slavine;**
 2. **causati da rotture provocate da gelo in conseguenza allo spargimento d'acqua provocato da condutture installate all'esterno della casa o da tubi interrati;**
- Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro;**
3. **alla Casa e/o al Fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione;**
 4. **dovuti alla mancata ristrutturazione del Tetto, obbligatoria per legge;**
 5. **alla Casa e/o al Fabbricato e al suo Contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano influenti ai fini di questa Garanzia;**
 6. **a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, Infissi e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.**

> **Ricerca e danni da acqua/guasti tubature**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.3 - "Ricerca e danni da acqua/guasti tubature" lettera a) sono esclusi i danni:

1. **da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali;**
2. **causati da rotture provocate da gelo in conseguenza allo spargimento d'acqua provocato da condutture installate all'esterno della casa o da tubi interrati;**

Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro;

3. **provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;**
4. **causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.3 - "Ricerca e danni da acqua/guasti tubature" lettera b) sono esclusi i danni:

1. **da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno della Casa e/o del Fabbricato;**
2. **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.3 - "Ricerca e danni da acqua/guasti tubature" lettera c) sono esclusi i danni:

1. **conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**
2. **a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la Garanzia di cui all'art.2.2 "Eventi atmosferici";**
3. **conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.3 - "Ricerca e danni da acqua/guasti tubature" lettera d) sono escluse le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.

Per la Garanzia di cui all'art. 2.3 - "Ricerca e danni da acqua/guasti tubature" lettera e) sono escluse le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere la Casa e/o il Fabbricato conforme alle normative vigenti.

> **Danni elettrici**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.4 - "Danni elettrici" sono esclusi i danni:

1. **alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;**
2. **causati da usura o manomissione o difetti di materiali;**
3. **derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;**
4. **dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;**
5. **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno della Casa e/o Fabbricato e non protetti.**

> **Atti vandalici**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.5 - "Atti vandalici" sono esclusi i danni:

1. **di imbrattamento dei muri esterni della Casa assicurata e delle sue dipendenze e/o del Fabbricato di cui fa parte;**
2. **avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione;**
3. **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.**

> **Rottura Vetri**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.6 - "Rottura vetri" sono esclusi i danni:

1. **derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data di effetto della Polizza;**
2. **di scheggiatura o rigatura;**
3. **dovuti a crollo o assestamento della Casa e/o Fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;**
4. **che si verificano durante i lavori effettuati alle Lastre (inclusa la rimo-**

zione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

> **RC proprietario/affittuario**

Per la Garanzia di cui all'art. 2.8 - "RC proprietario/affittuario" - sono esclusi i danni:

1. da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento;
2. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
4. derivanti dalla proprietà di Case diverse da quella assicurata.

COME OPERA L'ASSICURAZIONE

Art. 2.12 - COLPA GRAVE

Tutte le Garanzie della presente sezione sono operanti, anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo Nucleo familiare o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 2.13 - DESTINAZIONE D'USO

L'Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato di cui la Casa assicurata fa parte, sia, per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera

complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

Art. 2.14 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

1. Caratteristiche costruttive tradizionali ovvero edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. Caratteristiche costruttive in legno, ovvero edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.

Per entrambe le tipologie, le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Art. 2.15 - TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le Garanzie di cui alle presenti Sezioni "Protezione ai locali" e "Protezione ai mobili/contenuto" operano con i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI LOCALI

Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro
Incendio - Casa	Valore di Ricostruzione a nuovo	
Atti vandalici - Casa	Valore di Ricostruzione a nuovo	
Rotture vetri (lastre) - Casa	2.500 euro	100 euro
Danni agli impianti elettrici - Casa	25.000 euro	250 euro
Danni da tubature - Casa	Valore di Ricostruzione a nuovo	
Danni da tubature - Gelo	2.000 euro	100 euro
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da tubi interrati	2.000 euro	
Danni da tubature - Occlusione di condutture	2.000 euro	
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati	2.000 euro	100 euro
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi interrati e costo del maggiore consumo dell'acqua	2.000 euro	250 euro
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi gas	2.000 euro	100 euro
Danni da Eventi atmosferici - Casa (ad eccezione dell'evento acqua piovana)	Valore di Ricostruzione a nuovo Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica limite massimo di 2.500 euro	Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Casa da acqua piovana	2.500 euro	250 euro
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Casa	75% del Valore di Ricostruzione a Nuovo	10% minimo 500 euro
RC Proprietario- Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale indicato in Polizza	250 euro
Altre spese coperte - Costi/oneri di urbanizzazione	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Onorari di riprogettazione	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento	2.500 euro	-

LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO

Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro
Incendio - Contenuto	Somma assicurata	
Atti vandalici - Contenuto	Somma assicurata	
Rotture vetri (lastre) - Contenuto	2.500 euro	100 euro
Danni agli impianti elettrici - Contenuto	10.000 euro	150 euro
Danni da tubature - Contenuto	Somma Assicurata	
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da elettrodomestici	2.000 euro	100 euro
Danni da tubature - Gelo	2.000 euro	
Danni da tubature - Occlusione di condutture	2.000 euro	
Danni da eventi atmosferici - Contenuto (ad eccezione dell'evento acqua piovana)	Somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Contenuto da acqua piovana	2.500 euro	250 euro
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Contenuto	75% della Somma Assicurata	10% minimo 500 euro
Altre spese coperte - Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Spese per rifacimento dei documenti personali e dell'archivio	2.500 euro	

Cose	Limite di Indennizzo
Limite per singolo oggetto d'arte	25.000 euro
Gioielli	10.000 euro
Valori	2.500 euro
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura	2.500 euro
Documenti personali e d'archivio	2.500 euro

FURTO

COSA ASSICURO

QUIXA indennizza, entro la somma assicurata indicata nella *Polizza* per la *Garanzia "Furto"*, i danni materiali e diretti al *Contenuto*, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi elencati agli articoli 3.1- "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa".

Art. 3.1 - FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E TRUFFA IN CASA

a) **Furto**, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali della *Casa*:

- violandone le difese esterne mediante:
 - > **rottura, Scasso;**
 - > **uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- per via diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- con presenza di persone** all'interno dei locali stessi e che non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato, a locali chiusi, la refurtiva.

b) **Rapina o Estorsione** avvenuta nella *Casa*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in *Garanzia*:

c) **i danni causati al Contenuto**, in occasione di *Furto, Estorsione o Rapina* consumati o tentati;

d) **il Furto dei Fissi ed Infissi;**

e) **le spese mediche** sostenute dall'*Assicurato* e/o dal suo *Nucleo familiare* in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di *Estorsione o Rapina* consumata o tentata.

La *Garanzia* è inoltre estesa ai seguenti eventi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione "Furto e rapina":

f) **gli atti vandalici** commessi sul *Contenuto* all'interno dei locali della *Casa*;

g) **Furto o Rapina del Contenuto, portato temporaneamente fuori dalla Casa abituale**, nei locali occupati temporaneamente dall'*Assicurato* o dal suo *Nucleo familiare* durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.

h) i danni al *Contenuto* a seguito di **truffa presso la Casa** a danno di tutti i membri del *Nucleo Familiare* dell'*Assicurato* che abbiano compiuto 65 anni.

i) danni da Furto e Rapina di **gioielli ed i valori chiusi in Cassaforte**. In caso di *Furto* la *Garanzia* è operante a condizione che l'autore del *Furto* abbia violato la *Cassaforte* mediante rottura, *Scasso* o asportazione della stessa o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili.

QUIXA inoltre rimborsa:

j) le spese documentate per la **duplicazione dei documenti personali** sottratti all'*Assicurato* o ai componenti del suo *Nucleo familiare*.

k) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso della *Casa*. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.

Art. 3.2 - DANNI DA FURTO CAUSATI DAI LADRI

In occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, QUIXA rimborsa le spese per riparare i **guasti causati alla Casa dai ladri** a:

- > **Fissi ed Infissi** posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle altre parti costituenti i locali stessi;
- > recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali della *Casa*.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.3 - ESCLUSIONI COMUNI

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia connesso a tali eventi;
- verificatisi in occasione di **Incendio, Esplosione** anche nucleare, **Scoppio**,

radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoto**, eruzioni vulcaniche, **Inondazione, Alluvione**, purché il *Sinistro* sia connesso a tali eventi;

3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e del suo *nucleo familiare*; oppure:

- > da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - > da persone delle quali l'*Assicurato* o il *Contraente* devono rispondere;
 - > da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
 - > da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 00.00 del 45° giorno di disabitazione consecutiva della *Casa abituale*;
 - indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
 - causati alle cose assicurate da **Incendio, Esplosione o Scoppio** provocati dall'autore del *Sinistro*;
 - a gioielli e valori inerenti alle attività professionali, anche se posti in **Cassaforte** e/o nello studio privato;
 - alla **Cassaforte** in caso di effrazione della stessa.

Art. 3.4 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 3.3 - "Esclusioni comuni" per la *Garanzia* di cui art.3.1- "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" lettera h), sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

COME OPERA L'ASSICURAZIONE

Art. 3.5 - LA FORMA DI ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie della sezione "Furto e rapina" sono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", per la quale QUIXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla *Polizza*, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione della regola prevista dall'art. 1907 C.C..

Art. 3.6 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La *Garanzia* di cui art. 3.1 - "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" è prestata a condizione che la *Casa* abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il Tetto della *Casa* dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

Art. 3.7 - MEZZI DI CHIUSURA E DI PROTEZIONE DELLA CASA

La *Garanzia* di cui all'art. 3.1 - "Furto, Rapina, Estorsione e Truffa in Casa" è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno della *Casa* e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- > dal suolo o da superfici acquee;
- > da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale); sia difesa, per tutta la sua estensione da:
- > robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
 - legno;
 - materia plastica rigida;
 - vetro antisfondamento;
 - metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- > oppure da inferriate issate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in *Casa* senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che, in caso di *Sinistro Furto*:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, QUIXA corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile a termini di *Polizza* senza alcuna eccezione a tale titolo;
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte della *Casa* con caratteristiche costruttive conformi all'art 3.6. - "Caratteristiche costruttive", QUIXA corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile a termini di *Polizza* senza alcuna eccezione a tale titolo;
- se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e di

chiusura non conformi a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento della Casa non avente caratteristiche conformi all'art. 3.6 - "Caratteristiche costruttive", verrà applicato uno Scoperto del 20%;

4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno Scoperto del 20%.

ART. 3.8 - CASA SALTUARIA

In caso di Casa saltuaria, la Garanzia di cui all'art. 3.1 - "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" opera, qualunque sia la durata della disabitazione, per il Contenuto ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori. Per questi ultimi, la Garanzia è limitata al solo temporaneo periodo di permanenza nella Casa, da parte dell'Assicurato o del Nucleo familiare.

I danni da Furto, Rapina, Estorsione sono indennizzati con uno Scoperto del 20%.

In caso di concomitanza con altra riduzione prevista nella Polizza (art. 3.7 - "Mezzi di chiusura e di protezione della casa") l'ulteriore scoperto si applicherà all'indennizzo dovuto.

Si conviene che, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 1.3 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'Indennizzo, che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 3.9 - TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le Garanzie di cui alla presente Sezione "Furto e rapina" operano con i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

Cose	Limite di Indennizzo per Anno assicurativo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Gioielli Art. 3.1	50% della somma assicurata	-
Valori (compreso il denaro) Art. 3.1	500 euro	-
Limite per singolo oggetto pregiato Art. 3.1	50% della somma assicurata	-
Cose riposte nelle dipendenze Art. 3.1	500 euro	-

Garanzia	Limite di Indennizzo per Anno assicurativo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Furto fissi e infissi Art. 3.1 d)	1.000 euro	-
Furto e Rapina di cose portate in villeggiatura Art. 3.1 g)	10% della somma assicurata con sotto-limite di 500 euro per i gioielli e valori	-
Truffa presso la Casa Art. 3.1 h)	1.000 euro	-
Gioielli chiusi in cassaforte Art. 3.1 i)	Somma assicurata	-
Valori in cassaforte (compreso il denaro) Art. 3.1 i)	50% della somma assicurata	-
Duplicazione documenti personali sottratti Art. 3.1 j)	500 euro	-
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi Art. 3.1 k)	1.000 euro	-
Guasti cagionati dai ladri Art. 3.2	1.000 euro	-
Spese mediche a seguito di Rapina o Estorsione Art. 3.1 e); Art. 3.2	1.000 euro	-
Art. 3.7 - "Mezzi di chiusura e di protezione della Casa": applicazione di uno Scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3. e 4.		
Art. 3.8 - "Casa saltuaria": applicazione di uno Scoperto del 20%		

SEZIONE FAMILY

PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI

COSA ASSICURO

QUIXA tiene indenne il Contraente/Assicurato per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se

civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- > morte, lesioni corporali;
- > distruzione o deterioramento di Cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso all'art. 4.5 "Esclusioni".

La copertura opera fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, fermi i limiti indicati all'art. 4.7 - "Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti".

I soggetti coperti dalla Garanzia sono il Contraente/Assicurato indicato nella Polizza e il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi.

Art. 4.1 - PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI

La Garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, che causi un danno a terzi. L'Assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle

quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

Alcuni esempi di rischi coperti:

- > nella Casa:
 - a) la conduzione della Casa e delle relative pertinenze;
 - b) la proprietà ed uso del Contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
 - c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
 - d) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
 - e) l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
 - f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell'ambito delle loro mansioni;
- > nel tempo libero:
 - g) l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione della Casa saltuaria con il relativo Contenuto;
 - h) la pratica del campeggio;
 - i) l'attività di volontariato;
 - j) la proprietà e l'uso di animali domestici esclusi cani e gatti (es. cavalli, roditori, conigli ecc.);

- > nella famiglia con figli:
 - k) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per vacanze studio. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la **Garanzia** è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
 - l) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
 - m) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
 - n) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del **Sinistro**;
 - o) l'attività di baby-sitter (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
 - p) i danni fisici involontariamente causati a baby-sitter;
 - q) i fatti dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del **Nucleo familiare dell'Assicurato**, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza;
 - r) la messa in moto o la guida di:
 1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **Rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui vi è **Rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei ciclomotori per non operatività della **Garanzia** dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone.

Inoltre, la **Garanzia** opera per i danni:

- s) materiali e diretti causati alle cose di terzi da **Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio** che derivino:
 1. dalla conduzione della **Casa abituale e/o saltuaria** e del relativo **Contenuto**;
 2. dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo **Contenuto** se di proprietà di terzi;
 3. dalla pratica del campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.
- t) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente **Garanzia**.

Art. 4.2 – SCI E SPORT AMATORIALE

La **Garanzia** opera per danni a terzi cagionati dal contraente/assicurato, il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi in conseguenza di un fatto accidentale accaduto durante la pratica di uno sport amatoriale e/o riconducibile alla proprietà o all'uso degli attrezzi sportivi. Si considerano coperti tutti gli Sport amatoriali ad eccezione degli Sport indicati nell'elenco di seguito e tutti gli sport considerati temerari ad insindacabile giudizio dell'Impresa.

Sport esclusi:

- > **Arti marziali**
- > **Boxe**
- > **Equitazione**
- > **Calcio a 11-7-8-5**
- > **Freestyle Scooting**
- > **Skateboarding**
- > **Tiro con l'arco**

Art. 4.3 – PROTEZIONE DANNI IN BICI

La **Garanzia** opera per danni a terzi cagionati dal contraente/assicurato e il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi in conseguenza di un fatto accidentale accaduto riconducibile alla proprietà o all'uso di biciclette, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw).

COSA NON ASSICURO

Art. 4.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente sezione, non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 4.5 – ESCLUSIONI

Esclusioni comuni a tutte le **Garanzie** precedenti (da art. 4.1 – “Protezione

danni agli altri” ad art. 4.3 – “Protezione danni in bici”).

Sono esclusi i danni:

1. alle **Cose** che l'Assicurato detenga o custodisca a qualsiasi titolo;
2. alle **Cose** che derivano da **Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio**, diversi da quelli previsti all'art. 4.1 - “Protezione danni agli altri”;
3. ai locali e al contenuto delle Case tenute in affitto/uso dall'Assicurato o da un componente del suo nucleo familiare salvo se acquistata la garanzia “Responsabilità dell'affittuario” di cui all'art. 2.7;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne per quanto previsto dalla garanzia nell'art. 4.3 - Protezione danni in bici, se acquistata;
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti
6. da **Furto**;
7. derivanti dalla proprietà della **Casa** salvo se acquistata la **Garanzia** di cui all'art. 2.7 - “Responsabilità del Proprietario”;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani, gatti e altri animali non domestici;
9. derivanti dall'esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati a titolo professionistico o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio **Nucleo familiare**;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti.
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
 - > inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - > deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - > trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
21. derivanti dalla pratica di Sport anche a livello amatoriale, salvo se acquistata la **Garanzia** di cui all'art. 4.2 - “Sci e Sport amatoriale”;
22. derivanti dalla proprietà o l'uso di biciclette, anche elettriche salvo se acquistata la **Garanzia** di cui all'art. 4.3 - “Protezione danni in bici”;

Inoltre, solo ai fini della **Garanzia** di cui all'art. 4.1 - “Protezione danni agli altri” sono esclusi:

23. i danni a **Cose** di proprietà o in uso ai minori affidati all'Assicurato;
24. i danni cagionati alle cose di proprietà o in uso al sorvegliante dei figli minori dell'assicurato che svolge temporaneamente e a titolo gratuito tale attività di sorveglianza;

Inoltre, solo ai fini della **Garanzia** art. 4.2 – Sci e Sport Amatoriale

25. ogni evento non direttamente correlabile e conseguente alle attività sportive oggetto della copertura;
26. l'esercizio della professione di allenatore, guida, operatore turistico;
27. custodia di cose o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o detiene a qualsiasi titolo o destinazione.

Inoltre, solo ai fini della **Garanzia** art. 4.3 - “Protezione danni in bici”; sono esclusi i danni

28. causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw, da monopattini anche elettrici, da velocipedi in genere, da carrozzine per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard.

Inoltre, in relazione a tutte le garanzie di cui ai punti precedenti, QUIXA non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

COME OPERA L'ASSICURAZIONE

Art. 4.6 – I LIMITI TERRITORIALI

La **Garanzia** “Protezione danni agli altri” di cui all'art. 4.1 è operante in tutto il Mondo.

COSA ASSICURO

Art. 5 - ASSICURATI

I soggetti coperti dalla *Garanzia* sono l'*Assicurato* indicato nella *Polizza*, il suo *Nucleo familiare* e i figli minori dell'*Assicurato* anche non conviventi.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Questa sezione è composta da due distinte *Garanzie*:

- > Tutela legale vita privata
- > Sicurezza Digitale

Art. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, QUIXA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* opera nei limiti del massimale valido per *Sinistro* e per Anno assicurativo, come indicato nel successivo art. 5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti".

L'*Assicurazione* comprende i seguenti oneri:

- > le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- > le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- > le eventuali spese del legale di controparte, in caso di *Transazione* autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del *Sinistro* e libera scelta del legale";
- > le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del *Sinistro* e libera scelta del legale";
- > le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- > il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- > le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
- > le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
- > le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- > gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino al limite indicato nelle tabelle di cui all'art.5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti";
- > le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per risoluzione di controversie garantite in polizza.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.2 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Casi assicurati

La *Garanzia* è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dall'*Assicurato* per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'*Assicurato* o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA Assistance è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida *Garanzia* di responsabilità civile;
- controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- difesa penale dell'*Assicurato* per reato colposo.

Consulenza legale telefonica

L'*Assicurato*, chiamando la *Centrale Operativa* di AXA Assistance, può richiedere:

- > una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- > informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- > informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La *Centrale Operativa* può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'*Assicurato* in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Informazioni legali e burocratiche

L'*Assicurato*, chiamando la *Centrale Operativa* di AXA Assistance, potrà rivolgersi ad AXA Assistance per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- > acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- > affitto della Casa del *Nucleo familiare*;
- > condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- > collaboratori domestici (ad esempio: obblighi di legge);
- > diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- > diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'*Assicurato* potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- > richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- > la revisione periodica di veicoli.

Inoltre, AXA Assistance fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla Casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

La *Centrale Operativa* può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'*Assicurato* in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Art. 5.2 - OGGETTO DELLA GARANZIA SICUREZZA DIGITALE

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* derivanti da illeciti commessi attraverso internet, QUIXA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* opera nei limiti del massimale valido per *Sinistro* e per Anno assicurativo, come indicato nel successivo art. 5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti".

La *Garanzia* Sicurezza Digitale comprende i seguenti oneri:

- > le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- > le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- > le eventuali spese del legale di controparte, in caso di *Transazione* autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del *Sinistro* e libera scelta del legale";
- > le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del *Sinistro* e libera scelta del legale";
- > il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- > le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
- > le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
- > le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad euro 2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- > gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.10.2 - "Denuncia del *Sinistro* e libera scelta del legale".

Casi assicurati

La *Garanzia* Sicurezza Digitale è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 "Esclusioni garanzia Sicurezza Digitale" e massimo per un *Sinistro* all'anno per singola tipologia di caso):

1. Lesione della reputazione on-line

Nell'ambito di questo evento sono garantiti due tipi di intervento, legale e tecnico-informatico:

- azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da *Social Network* e *Siti Internet* del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale Risarcimento di tali danni;
- intervento di un perito informatico per l'attività di *Flooding*. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tutte le attività svolte da QUIXA e AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, QUIXA e AXA Assistance si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

2. Furto d'identità digitale legato al credito

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il *Risarcimento* dei danni subiti a seguito di *Furto d'identità digitale* per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il *Furto di identità digitale*.

3. Acquisti on-line/e-commerce

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte relative esclusivamente ad *Acquisti on-line/e-commerce*; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore ad euro 400 ed inferiore ad euro 50.000.

Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione *Acquisti-online/e-commerce* e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

COSA NON ASSICURO

Art. 5.3 – ESCLUSIONI GARANZIA TUTELA LEGALE

Sono esclusi dalla *Garanzia* "Tutela legale vita privata":

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la *Garanzia* non è operante per le controversie:

- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale;
- derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*;
- di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di QUIXA e del Gruppo AXA Italia, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti precedenti;
- relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- relative ai sinistri causati da Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Art. 5.4 – ESCLUSIONI GARANZIA SICUREZZA DIGITALE

Sono escluse dalla presente *Garanzia* Sicurezza Digitale:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
- le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";
- le spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la *Garanzia* non opera per le controversie:

- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";
- di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di QUIXA e del Grup-

po AXA Italia, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";

- per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- non espressamente richiamate tra le voci dal punto "Casi assicurati";
- di natura contrattuale dell'*Assicurato* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
- in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. Sono, inoltre, sono escluse dalla *Garanzia* Sicurezza Digitale le controversie:
- di valore inferiore ad euro 400;
- nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
- aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
- nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'*Assicurato*;
- nascenti da casi di omonimia;
- che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
- nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'*Assicurato*.

Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della *Garanzia* Sicurezza Digitale, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- animali e vegetali;
- gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
- oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
- materiale digitale scaricato on-line;
- oggetti per uso industriale;
- beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- acquisti effettuati tramite aste on-line;
- veicoli a motore e natanti;
- beni non nuovi.

COME OPERA L'ASSICURAZIONE

Art. 5.5 – LIMITI TERRITORIALI

L'*Assicurazione* è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea, in Gran Bretagna ed in Svizzera.

Ai fini della validità della *Garanzia* Sicurezza Digitale fa fede l'ubicazione del server da cui ha avuto origine la controversia.

Art. 5.6 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La *Garanzia* è prestata per le controversie determinate da fatti verificatesi nel periodo di validità dell'*Assicurazione* e precisamente:

- dopo le ore 00.00 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* per i casi di responsabilità extracontrattuale per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* per gli altri casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione della *Polizza*.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al *Sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *Sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi del *Sinistro* che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di Assistenza legale sul medesimo rischio coperto dalla presente *Polizza*, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la *Garanzia* di cui alla *Garanzia* Tutela su Internet opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

ART. 5.7 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Le *Garanzie* di cui alla presente Sezione "Spese legali" operano con i seguenti limiti di *Indennizzo*:

LIMITI COPERTURE - TUTELA LEGALE

Garanzia	Limite di Indennizzo per anno assicurativo
Assistenza legale	10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Consulenza legale	3 richieste per anno
Assistenza burocratica	3 richieste per anno
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale	2.500 euro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	500 euro

LIMITI COPERTURE - SICUREZZA DIGITALE

Garanzia	Limite di Indennizzo per anno assicurativo
Tutela su internet	15.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale	2.500 euro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	500 euro
Tutela su internet Casi assicurati 1,2,3	Massimo un sinistro per ogni caso assicurato
Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato	1.000 euro
Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding	1.000 euro

Art. 6 – PREMESSA

La gestione dei servizi di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da QUIXA a Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, di seguito denominata AXA Assistance, con sede operativa in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti la Casa indicata nella Polizza, contattando la *Centrale operativa* funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, ai seguenti numeri: Telefono dall'Italia, numero verde **800 766 166**
Telefono dall'estero, **+39 06 42115250**

COSA ASSICURO

Art. 6.1 ASSISTENZA 24H/7

Invio artigiani convenzionati

Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d) e), AXA Assistance si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato nel più breve tempo possibile dalla richiesta pervenuta in Centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Se, per cause indipendenti dalla Centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto in tempi compatibili con l'emergenza, in accordo con la Centrale operativa, l'assicurato potrà incaricare un artigiano di sua fiducia e successivamente richiedere il rimborso delle spese previste in garanzia fino a concorrenza dei massimali previsti dietro presentazione di idonea documentazione.

AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del Sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network.

a) Reperimento ed invio di un idraulico

In caso di:

- > allagamento oppure infiltrazione nella Casa assicurata in seguito a rottura, otturazione, guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- > mancanza totale di acqua nella Casa assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- > mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la *Centrale operativa* di AXA Assistance invierà presso la Casa assicurata un idraulico convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- > i costi di uscita;
- > i costi di mano d'opera;
- > i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza. Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- > su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- > in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale del *Fabbricato* in cui è situata la Casa assicurata;
- > richiести a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- > per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali della Casa assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la *Centrale operativa* di AXA Assistance invierà presso la Casa un elettricista convenzionato. AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- > i costi di uscita;
- > i costi di mano d'opera;
- > i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza. Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- > in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale del *Fabbricato* in cui in cui è situata la Casa;
- > richiести a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- > a timers o apparecchiature similari;
- > per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- > a seguito di Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare in Casa;
- > a seguito di tentato Furto, la funzionalità della porta di accesso alla Casa sia compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la *Centrale operativa* invierà presso la Casa un fabbro o un falegname.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- > i costi di uscita;
- > i costi di mano d'opera;
- > i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla *Centrale Operativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

d) Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre della Casa a seguito di Furto, tentato Furto o atto vandalico, la *Centrale operativa* invierà un vetraio/serrandista convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa **fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.**

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- > i costi di uscita;
- > i costi di mano d'opera;
- > i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla *Centrale operativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

e) Reperimento ed invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso la Casa, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento. AXA Assistance prende a carico la spesa **fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.**

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- > i costi di uscita;
- > i costi di mano d'opera;
- > i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

COSA NON ASSICURO

Art. 6.3 – ESCLUSIONI COMUNI - LIMITI DI ESPOSIZIONE - RESPONSABILITÀ

a) La prestazione di assistenza opera con le seguenti esclusioni:

1. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene pagato da AXA Assistance per Sinistri che abbiano interessato le parti comuni del *Fabbricato* cui eventualmente appartiene la Casa identificata in Polizza.
3. sono esclusi i materiali e pezzi di ricambio che richiedano un ordine e un secondo intervento per l'installazione.

b) Limiti di esposizione:

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni Sinistro ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della *Centrale operativa*. In deroga a quanto precede e a quanto indicato alla lettera a) punto 1. del presente articolo, l'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare, qualora, per cause indipendenti dalla *Centrale operativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto.

c) Responsabilità:

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente Polizza.

Art. 6.4 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

LIMITI COPERTURE - PRONTO INTERVENTO

Garanzia	Limite di Indennizzo
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico	500 euro per evento - 2 eventi per anno per singolo professionista

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO

ART. 7.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono, in caso di *Sinistro*:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell'art. 1913 C.C.
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il *Sinistro*, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
- fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di *Incendio* o *Sinistro* presumibilmente doloso, *Esplosione*, *Implosione*. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando QUIXA come *Assicuratore* delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di Polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa a QUIXA;
- fornire a QUIXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di *Sinistro*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede legale di QUIXA Assicurazioni S.p.A. Corso Como 17, 20154 Milano Italia, o tramite email all'indirizzo documenti.sinistri@quixa.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di QUIXA come indicato all'art. 1914 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono altresì:

- conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da QUIXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando QUIXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rientranti nella normale operatività in Casa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *Cose* danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da QUIXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 7.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occultano o manomettono le *Cose* salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 7.3 - CHI VALUTA L'AMMONTARE DEL DANNO (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da QUIXA, o da un suo incaricato, con l'*Assicurato* o con una persona da lui indicata. In alternativa le *Parti*, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - L'ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistessero circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi previsti all'art. 7.1 - "Cosa fare in caso di *Sinistro*";
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle *Cose* assicurate, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione del successivo art. 7.5 - "La determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

e) Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le *Parti* hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 7.5 - LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

Per la *Casa*, premesso che:

- il *Valore* di ricostruzione a nuovo si determina stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo della *Casa* assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno;
- il valore della *Casa* al momento del *Sinistro* si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1 un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

L'*Assicurato* acquista il diritto al pagamento dell'intero *Indennizzo*, calcolato secondo la stima di cui al punto 1., solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione della *Casa*, anche se in una diversa ubicazione del rischio; se ciò non avviene QUIXA limita l'*Indennizzo* al valore della *Casa* al momento del *Sinistro* determinato come stabilito al punto 2.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Per le *Lastre*, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle *Lastre* comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. QUIXA ha la facoltà di sostituire le *Lastre* infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo. Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della *Casa*, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il *Contenuto* (esclusi i documenti personali) Premesso che:

- il *Valore* di rimpiazzo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- il valore al momento del *Sinistro* si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno per l'arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, nonché per gli oggetti particolari si determina deducendo dal *Valore* di rimpiazzo delle *Cose* assicurate, come calcolato al punto 1., il *Valore* di rimpiazzo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'intero *Indennizzo* purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, QUIXA limita l'*Indennizzo* al valore al momento del *Sinistro* determinato come stabilito al punto 2. Per gli oggetti pregiati e gioielli, il danno si determina deducendo dal valore di mercato delle *Cose* assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in *Polizza*, rimane stabilito che:

- QUIXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* dovrà restituire a QUIXA l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in *Polizza*: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della *Casa*, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art. 7.6 – TOLLERANZA NELLE DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dall'art. 1.14 – "Buona fede", si concorda che, in caso di *Sinistro*, che abbia interessato il bene *Casa*, qualora i *Metri quadri* dichiarati, aumentati del 10%, siano pari o superiori a quelli effettivi, rilevati al momento del *Sinistro*, non troverà applicazione la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dal secondo comma dell'art. 1893 del C.C.

Diversamente QUIXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra i suddetti *Metri Quadri* indicati in *Polizza*, aumentati del 10%, e quelli effettivi.

Art. 7.7 – A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente*. Spetta al *Contraente* compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, il quale non può impugnarli.

L'*Indennizzo* liquidato ai termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

Art. 7.8 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo QUIXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.9 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della *Garanzia*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, QUIXA provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse *Assicurato*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il *Sinistro* non sia attribuibile a dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 7.10 – ANTICIPO INDENNIZZO

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del *Sinistro*, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000.

Perché QUIXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro* ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO

Art. 8.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Contraente o l'*Assicurato* devono, in caso di *Sinistro*:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro* ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell'art. 1913 C.C.

L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il *Sinistro*, l'importo approssimativo del danno e, se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando QUIXA come *Assicuratore* delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di *Polizza*. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad QUIXA;

d) fornire ad QUIXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di *Sinistro*.

Se l'*Assicurato* o il *Contraente* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede legale di QUIXA Assicurazioni S. p. A Sede Legale Corso Como 17, 20154 Milano Italia, o tramite email all'indirizzo documenti.sinistri@quixa.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) sono a carico di QUIXA come indicato all'art. 1914 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono altresì:

e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da QUIXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati ino a quando QUIXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rientranti nella normale operatività in *Casa*;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *Cose* danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre *Cose* assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da QUIXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 8.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occultano o manomettono *Cose* salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 8.3 – CHI VALUTA L'AMMONTARE DEL DANNO (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da QUIXA, o da un suo incaricato, con il *Contraente* o con una persona da lui indicata.

In alternativa le *Parti*, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4 – L'ATTIVITÀ DEI PERITI (mandato dei periti)

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 8.1 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle *Cose* assicurate, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione del successivo art. 8.5 - "La determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le *Parti* hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

ART. 8.5 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato:

- per gli oggetti pregiati, i valori ed i gioielli, dal valore di mercato che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* o dal loro costo di riparazione se danneggiate;
- per l'arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, nonché per gli oggetti particolari, considerando il costo di rimpiazzo delle *Cose* asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
- per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in *Polizza*, rimane stabilito che:
 - > QUIXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - > l'*Assicurato* dovrà restituire a QUIXA l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - > il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

d) per i documenti personali, a seguito di evento previsto in *Polizza*: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

Art. 8.6 – A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e da QUIXA. Spetta al *Contraente* compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, il quale non può impugnarli.

L'*Indennizzo* liquidato ai termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

Art. 8.7 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo QUIXA potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della *Garanzia*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, QUIXA provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse *Assicurato*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il *Sinistro* non sia attribuibile a dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 8.9 - IN CASO DI RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Qualora le *Cose* vengano recuperate, l'*Assicurato* deve dare avviso a QUIXA appena ne abbia avuto notizia. Se QUIXA ha già pagato tutto l'*Indennizzo* le *Cose* recuperate divengono di sua proprietà. L'*Assicurato* potrà decidere di rimborsare a QUIXA l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per le cose e riacquistarne la proprietà.

Se QUIXA ha indennizzato il danno solo in parte l'*Assicurato* può conservare la proprietà delle *Cose* recuperate restituendo l'importo dell'*Indennizzo* riscosso da QUIXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle *Cose* recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Se QUIXA non ha pagato l'*Indennizzo* e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, QUIXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del *Sinistro*. L'*Assicurato* può lasciare le cose recuperate a QUIXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle *Cose*. QUIXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

Art. 8.10 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole garanzie di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo* si intendono ridotti con effetto immediato e ino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* stesso QUIXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del *Premio*, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI

ART. 9.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro* ed abbia avuto la possibilità di denunciare, così come indicato dall'art. 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'*Assicurato* o il *Contraente* non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto al *Risarcimento* ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede legale di QUIXA Assicurazioni S.p.A. Corso Como 17, 20154 Milano Italia, o tramite email all'indirizzo documenti.sinistri@quixa.it.

Art. 9.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere a QUIXA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, QUIXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di QUIXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra QUIXA e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

QUIXA non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

QUIXA per la gestione dei Sinistri di Assistenza legale e Tutela su internet si avvale di AXA Assistance - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156

Roma. Numero Verde 800 766 166 (dall'estero tel. +39 06 42115250), alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

QUIXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'*Assicurato*, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al *Contraente* il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10.1 - MODALITÀ PER ACCEDERE AL SERVIZIO E LIMITI DI EROGAZIONE

L'*Assicurato* per usufruire del servizio di consulenza legale telefonica dovrà contattare la *Centrale operativa* che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo e-mail, fax o lettera via posta secondo l'indicazione dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla *Centrale operativa* il giorno successivo alla richiesta. AXA Assistance è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

Art. 10.2 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*.

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con QUIXA e/o AXA Assistance.

Esclusivamente ai fini della garanzia Tutela su internet, a titolo esemplificativo, ai fini dell'apertura del *Sinistro*, l'*Assicurato* contestualmente alla comunicazione per l'apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:

- Per Lesione della reputazione *on-line*:
 - > l'URL, o altro riferimento utile per l'individuazione del contenuto lesivo;
 - > ogni informazione utile alla verifica dell'effettiva lesività del contenuto internet denunciato.
- Per Furto d'identità digitale:
 - > i *Dati d'identificazione* o *d'autenticazione* oggetto della lesione;
 - > ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell'artificio o raggirio per mezzo di internet consentendo, se ritenuto necessario, l'accesso ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di AXA Assistance;
 - > ogni informazione utile all'individuazione del pregiudizio.

Art. 10.3 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 10.4 - GESTIONE DEL SINISTRO SPESE LEGALI

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale".

La *Garanzia* viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come QUIXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'*Assicurato* non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'*Assicurato* e QUIXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'*Arbitrato*.

AXA Assistance avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 10.5 – RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO

Art. 11.1 – COME FARE LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA Assistance contattando il Numero Verde 800 766 166 (dall'estero tel. +39 06 42115250) nel momento in cui si verifichi il Sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi del Sinistro.

La Centrale operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- > prestazione richiesta e indirizzo della Casa assicurata;
- > numero di Polizza;

- > cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- > eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente,

l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 11.2 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ARBITRATO IRRITUALE

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

> **817 C.C. - Pertinenze**

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

> **818 C.C. - Regime delle pertinenze**

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)

> **1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

> **1341 C.C. - Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziari

> **1342 C.C. - Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

> **1418 C.C. - Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

> **1588 C.C. - Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

> **1589 C.C. - Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per Incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'Indennizzo corrisposto dall'Assicuratore e il danno effettivo. (...)

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'Assicuratore.

> **1611 C.C. - Incendio di Casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'Incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'Incendio è cominciato dalla Casa di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

> **1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

> **1892 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente

ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

> **1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

> **1894 C.C. - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

> **1897 C.C. - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

> **1898 C.C. - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

> **1899 C.C. - Durata del contratto**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del Premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

> **1901 C.C. - Mancato pagamento del Premio**

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

> **1907 C.C. - Assicurazione parziale**

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

> **1910 C.C. - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

> **1913 C.C. - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. (...)

> **1914 C.C. - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.

> **1915 C.C. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

> **1916 C.C. - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore**

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

> **1917 C.C. - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'Assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'Assicuratore.

> **2049 C.C. - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

> **2094 C.C. - Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

> **2359 C.C. - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di Particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

> **535 C.P.P. - Condanna alle spese**

- 1) La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
- 2) I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
- 3) Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692.
- 4) Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.

> **541 C.P.P. - Condanna alle spese relative all'azione civile**

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di Risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al Risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

624 C.P. - Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P. - Furto in abitazione e Furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P. - Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

D.Lgs. 206/2005 art. 3 - Deinizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattare anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: luglio 2024

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle

seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione - tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA - anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo - negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida)
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il**

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; e utilizzo a fini tariffari.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi dati personali non sensibili, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito

delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza

sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)

PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web <https://www.quixa.it>

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-*quater* e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"). Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia"), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da QUIXA tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito Web *quixa* (www.quixa.it);
- ii. Applicazione (*App*) di *quixa*;
- iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;

Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali QUIXA intrattiene rapporti di Collaborazione e/o *Partnership*.

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le

informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-*quater* del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato *.pdf* (sul sito web www.quixa.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it